



*Ministero dell'Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI



Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali  
PON Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013  
Linea 2 VIA - VAS

## **SEMPLIFICAZIONE, COORDINAMENTO ED INTEGRAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMBIENTALI (VAS-VIncA-VIA-AIA)**

Coordinatore: **Paola Andreolini**  
Referente del Gruppo di lavoro: **Carmelo D'Agostino**

Gruppo di lavoro "semplificazione, coordinamento ed integrazione dei procedimenti ambientali":  
**Carmelo D'Agostino** (per gli aspetti della VAS)  
**Bruna Kohan** (per gli aspetti della VincA)  
**Elisabetta Strano** (per gli aspetti della VIA-AIA)

**Aprile 2010**

## INDICE

|           |                                                                                 |           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1.</b> | <b>FINALITÀ DEL DOCUMENTO E METODOLOGIA DI LAVORO.....</b>                      | <b>3</b>  |
| <b>2.</b> | <b>SEMPLIFICAZIONE, COORDINAMENTO ED INTEGRAZIONE A LIVELLO NAZIONALE.....</b>  | <b>4</b>  |
| 2.1       | VAS-VIncA .....                                                                 | 5         |
| 2.2       | VAS-VIA.....                                                                    | 14        |
| 2.3       | VIA-VIncA .....                                                                 | 21        |
| 2.4       | VIA-AIA .....                                                                   | 30        |
| <b>3.</b> | <b>SEMPLIFICAZIONE, COORDINAMENTO ED INTEGRAZIONE A LIVELLO REGIONALE .....</b> | <b>38</b> |
| <b>4.</b> | <b>CONCLUSIONI.....</b>                                                         | <b>50</b> |

## ELENCO ACRONIMI

|                                                     |                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AIA                                                 | Autorizzazione Integrata Ambientale                                                                                                                                                      |
| DGR                                                 | Delibera di Giunta Regionale                                                                                                                                                             |
| D.Lgs.                                              | Decreto Legislativo                                                                                                                                                                      |
| D.Lgs. n. 152 del 3/4/2006 e s.m.i. (D.Lgs. 4/2008) | Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 <i>“Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”</i> . |
| DPP                                                 | Decreto del Presidente della Provincia                                                                                                                                                   |
| DPRG                                                | Decreto del Presidente della Regione                                                                                                                                                     |
| L.P.                                                | Legge Provinciale                                                                                                                                                                        |
| L.R.                                                | Legge Regionale                                                                                                                                                                          |
| VAS                                                 | Valutazione Ambientale Strategica                                                                                                                                                        |
| VIA                                                 | Valutazione di Impatto Ambientale                                                                                                                                                        |
| VInCA                                               | Valutazione di Incidenza                                                                                                                                                                 |

## 1. FINALITÀ DEL DOCUMENTO E METODOLOGIA DI LAVORO

L'articolo 10 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. definisce le "Norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti". Spesso, infatti, contestualmente alla fase di avvio della redazione di piani, programmi e progetti è necessario avviare ulteriori procedimenti di carattere ambientale di diversa natura/fonte normativa.

Sulla base di tale disposizioni il presente documento si propone di analizzare ed approfondire i temi: "semplificazione", "coordinamento" ed "integrazione" dei procedimenti ambientali in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), Valutazione di Incidenza (VIncA), Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). Nello specifico si propone di:

1. offrire al "GT1: Legislazione e norme tecniche" del "Tavolo VAS Stato-Regioni-Province autonome" una base comune di conoscenze da cui partire.
2. approfondire e fornire un quadro di riferimento a scala nazionale e regionale alle autorità competenti, alle autorità procedenti e ai proponenti sui temi:
  - "semplificazione", attraverso l'analisi degli "aspetti normativi";
  - "coordinamento", attraverso l'analisi degli "aspetti amministrativi";
  - "integrazione", attraverso l'analisi degli "aspetti tecnici".

Tale documento, infine, vuole essere una prima riflessione per un successivo confronto con le Regioni Convergenza.

NB:

**Si specifica che la parte del documento inerente l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) è in progress...**

## 2. SEMPLIFICAZIONE, COORDINAMENTO ED INTEGRAZIONE A LIVELLO NAZIONALE

Durante la fase di redazione di Piani, Programmi e Progetti, in linea generale, è spesso necessario attivare parallelamente ed in maniera integrata procedimenti ambientali di diversa natura (VAS, VIncA, VIA e AIA), anche facenti riferimento a diverse disposizioni normative.

Tale concomitanza di procedimenti, che secondo quanto definito dall'art.10 del D.Lgs. n. 152 del 3/4/2006 e s.m.i. deve essere "coordinata", "integrata" e "semplificata", si può presentare secondo le combinazioni riportate nella Tabella 1.

Tabella 1: Combinazioni tra diversi procedimenti ambientali (VAS, VIncA, VIA, AIA)

|                            | VAS<br>D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. | VIncA<br>DPR 357/1997 e s.m.i. | VIA<br>D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. | AIA            |
|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------|
| Piano, Programma, Progetto | Art. 12                         | Art. 5                         |                                 |                |
|                            | Art. 13                         | Art. 5                         |                                 |                |
|                            | Art. 12                         |                                | Art. 20                         |                |
|                            | Art. 13                         |                                | Art. 20                         |                |
|                            | Art. 12                         | Art. 5                         | Art. 20                         |                |
|                            | Art. 13                         | Art. 5                         | Art. 20                         |                |
|                            |                                 | Art. 5                         | Art. 20                         |                |
|                            |                                 | Art. 5                         | Art. 22                         |                |
|                            |                                 |                                | Art. 20                         | In progress... |
|                            |                                 |                                | Art. 22                         | In progress... |

Appare opportuno specificare, altresì, che ulteriori combinazioni si possono riscontrare in merito alla livello di applicazione dei procedimenti (piani sottoposti a VAS di livello regionale contenente interventi sottoposti a VIA nazionale, etc.).

Vista la complessità dei temi trattati, nel presente documento saranno approfondite le concomitanze dei procedimenti ambientali individuati nella Tabella 1, mentre quelli riferiti al livello di applicazione saranno oggetto di successivi approfondimenti.

## 2.1 VAS-VInCA

L'art. 10, comma 3 del D.Lgs. n. 152 del 3/4/2006 e s.m.i. dispone che la VAS comprende le procedure di VInCA come specificato dall'art. 5 del DPR 357/97 e s.m.i. A tal fine, il rapporto ambientale contiene gli elementi sviluppati nello studio per la valutazione di incidenza, redatto secondo gli indirizzi dell'allegato G al DPR 357/97. Il suddetto documento, non essendo esauriente nelle fasi e nei contenuti da sviluppare nella VInCA, viene integrato da un documento quale la "Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva "Habitat. 92/43/CEE" che fornisce un aiuto tecnico e di metodo per l'elaborazione di studi di incidenza.

Nel coordinamento tra VAS e VInCA inoltre, la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della VInCA oppure almeno da atto degli esiti della VInCA. In questo senso, le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.

In particolare, si possono riscontrare le seguenti interazioni tra la VAS e la VInCA:

- VAS (Art. 12) e VInCA (Fase 1): in questo caso la VInCA si ferma alla Fase 1 "screening" e segue fondamentalmente quanto indicato dall'Allegato G del DPR 357/97 e dalla "Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva *Habitat* 92/43/CEE";
- VAS (Art. 13) e VInCA (Fase 1-2-3-4): in questo caso, la VInCA può fermarsi alla fase 1 oppure passare alle fasi successive. Infatti, se a conclusione della fase di "screening" permane la possibilità che il Piano/Progetto possa avere effetti significativi sui siti della Rete Natura 2000, si passa alla fase di "valutazione appropriata" e si ripete la stessa procedura sino a ripercorrere le quattro fasi della VInCA ("screening", "valutazione appropriata", "valutazione di soluzioni alternative" e "valutazione in caso di assenza di soluzioni alternative in cui permane l'incidenza negativa"). Anche in questo caso, la VInCA segue quanto indicato dall'Allegato G del DPR 357/97 e dalla "Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva *Habitat* 92/43/CEE".

Tali concomitanze sono state approfondite e raffrontate dal punto di vista normativo (Tabella 2), amministrativo (Tabella 3 e Tabella 5) e tecnico (Tabella 4 e Tabella 6).

Tabella 2: "Semplificazione" attraverso l'analisi degli "aspetti normativi" VAS (Art. 6) - VInC (Art. 5)

| VAS - Art. 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (D.Lgs. 4/2008)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VInC - Art. 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i. (D.P.R. 120/2003)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1. Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:<br>a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto; |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 8/09/1997, n. 357, e s.m.i..                                                                                                                                                                                                           | 2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, alle regioni e alle province autonome competenti. |
| 3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale e' necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3. I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.    |
| 3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'art. 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al par. 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Tabella 3: "Coordinamento" attraverso l'analisi gli "aspetti amministrativi" VAS (Art. 12) - VInCA (Art. 5)

| VAS - Art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (D.Lgs. 4/2008)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VInCA - Art. 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i. (D.P.R. 120/2003)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, comma 3, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su supporto cartaceo ed informatico, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto.                   | 5. Ai fini della valutazione di incidenza dei piani di cui ai commi da 1 a 4, le regioni e le province autonome, per quanto di propria competenza, definiscono le modalità di presentazione dei relativi studi, individuano le autorità competenti alla verifica degli stessi, da effettuarsi secondo gli indirizzi di cui all'allegato G, i tempi per l'effettuazione della medesima verifica, nonché le modalità di partecipazione alle procedure nel caso di piani interregionali.                                                                                                                                                          |
| 2. L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente.                                                                                                                                                            | 7. La valutazione di incidenza di piani che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla Legge 06/12/1991, n. 394, è effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa.<br>8. L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza, eventualmente individuando modalità di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi.                                 |
| 3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente.                                                                                                                                               | 6. Fino alla individuazione dei tempi per l'effettuazione della verifica di cui al comma 5, le autorità di cui ai commi 2 e 5 effettuano la verifica stessa entro sessanta giorni dal ricevimento dello studio di cui ai commi 2, 3 e 4 e possono chiedere una sola volta integrazioni dello stesso ovvero possono indicare prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi. nel caso in cui le predette autorità chiedano integrazioni dello studio, il termine per la valutazione di incidenza decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono alle autorità medesime e integrazioni pervengono alle autorità medesime. |
| 4. L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.<br>5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Tabella 4: "Integrazione" attraverso l'analisi degli "aspetti tecnici" VAS (Allegato I) - VInC (Allegato G, Fase 1)

| VAS - Allegato I del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (D.Lgs. 4/2008)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Allegato G del DPR 357/97 e Guida metodologica alle disposizioni dell'art. 6, par. 3 e 4 della Direttiva "Habitat" 92/43/CEE (Fase 1)                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1. Determinare se il piano è direttamente connesso o necessario alla gestione del sito;                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.1. Determinare se il piano è direttamente connesso o necessario alla gestione del sito: ovvero che proponga misure concepite unicamente per la gestione a fini conservativi di un sito e non in relazione a conseguenze dirette e indirette su altre attività (FASE 1 - screening);                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.2. Descrivere il piano unitamente alla descrizione e alla caratterizzazione di altri piani che insieme possono incidere in maniera significativa sul sito Natura 2000: è necessario quindi identificare tutti quegli elementi che, isolatamente o congiuntamente con altri, possono produrre effetti significativi sul sito Natura 2000; |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.3. Identificare la potenziale incidenza sul sito Natura 2000: per identificare gli impatti sul sito Natura 2000 è necessario tracciare una caratterizzazione del sito nel suo insieme o delle aree in cui è più probabile che si produca un impatto;                                                                                     |
| 2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• carattere cumulativo degli impatti;</li> <li>• natura transfrontaliera degli impatti;</li> <li>• rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);</li> <li>• entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);</li> <li>• valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: <ul style="list-style-type: none"> <li>– delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,</li> <li>– del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;</li> </ul> </li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| VAS - Allegato I del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (D.Lgs. 4/2008)                                                                                              | Allegato G del DPR 357/97 e Guida metodologica alle disposizioni dell'art. 6, par. 3 e 4 della Direttiva "Habitat" 92/43/CEE (Fase 1)                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.</li></ul> | 1.4. Valutare la significatività di eventuali effetti sul sito Natura 2000: Il modo più comune per determinare la significatività consiste nell'applicare gli indicatori chiave come la percentuale di perdita di habitat, che possono essere più significativi per i siti in cui gli habitat sono una priorità rispetto ad altri, proprio in ragione del loro status. |



Tabella 5: "Coordinamento" attraverso l'analisi degli "aspetti amministrativi" VAS (Art. 13) - VInCA (Art. 5)

| VAS - Art. 13 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (D.Lgs. 4/2008)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VInCA - Art. 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i. (D.P.R. 120/2003)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. Sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano o programma, il proponente e/o l'autorità procedente entrano in consultazione, sin dai momenti preliminari dell'attività di elaborazione di piani e programmi, con l'autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale.</p> <p>2. La consultazione, salvo quanto diversamente concordato, si conclude entro novanta giorni.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>7. La valutazione di incidenza di piani che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla Legge 06/12/1991, n. 394, è effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa.</p> <p>8. L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza, eventualmente individuando modalità di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi.</p> <p>5. Ai fini della valutazione di incidenza dei piani di cui ai commi da 1 a 4, le regioni e le province autonome, per quanto di propria competenza, definiscono le modalità di presentazione dei relativi studi, individuano le autorità competenti alla verifica degli stessi, da effettuarsi secondo gli indirizzi di cui all'allegato G, i tempi per l'effettuazione della medesima verifica, nonché le modalità di partecipazione alle procedure nel caso di piani interregionali.</p> |
| <p>3. La redazione del rapporto ambientale spetta al proponente o all'autorità procedente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il rapporto ambientale costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>4. Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso. L'allegato VI al presente decreto riporta le informazioni da fornire nel rapporto ambientale a tale scopo, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma. Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative.</p> <p>5. La proposta di piano o di programma e' comunicata, anche secondo modalità concordate, all'autorità competente. La comunicazione comprende il rapporto ambientale e una sintesi non tecnica dello stesso. Dalla data pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 14, comma 1, decorrono i tempi dell'esame istruttorio e della valutazione. La proposta di piano o programma ed il rapporto ambientale sono altresì messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato affinché questi abbiano l'opportunità di esprimersi.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| VAS - Art. 13 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (D.Lgs. 4/2008)                                                                                                                                                                                                 | VInCA - Art. 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i. (D.P.R. 120/2003)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. La documentazione e' depositata presso gli uffici dell'autorita' competente e presso gli uffici delle regioni e delle province il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano o programma o dagli impatti della sua attuazione | 6. Fino alla individuazione dei tempi per l'effettuazione della verifica di cui al comma 5, le autorità di cui ai commi 2 e 5 effettuano la verifica stessa entro sessanta giorni dal ricevimento dello studio di cui ai commi 2, 3 e 4 e possono chiedere una sola volta integrazioni dello stesso ovvero possono indicare prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi. nel caso in cui le predette autorità chiedano integrazioni dello studio, il termine per la valutazione di incidenza decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono alle autorità medesime e integrazioni pervengono alle autorità medesime. |

Tabella 6: "Integrazione" attraverso l'analisi degli "aspetti tecnici" VAS (Allegato VI) - VInCA (Allegato G, Fasi 1-2-3-4)

| VAS - Allegato VI del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (D.Lgs. 4/2008)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Allegato G del DPR 357/97 e Guida metodologica alle disposizioni dell'art. 6, par. 3 e 4 della Direttiva "Habitat" 92/43/CEE (Fasi 1-2-3-4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi;</p> <p>b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Fase 1: screening</p> <p>1.1. Determinare se il progetto/piano è direttamente connesso o necessario alla gestione del sito: ovvero che proponga misure concepite unicamente per la gestione a fini conservativi di un sito e non in relazione a conseguenze dirette e indirette su altre attività;</p> <p>1.2. Descrivere il progetto/piano unitamente alla descrizione e alla caratterizzazione di altri progetti o piani che insieme possono incidere in maniera significativa sul sito Natura 2000: è necessario quindi identificare tutti quegli elementi che, isolatamente o congiuntamente con altri, possono produrre effetti significativi sul sito Natura 2000;</p> |
| <p>d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'art. 21 del D.Lgs. 18/05/2001, n. 228.</p> | <p>1.3. Identificare la potenziale incidenza sul sito Natura 2000: per identificare gli impatti sul sito Natura 2000 è necessario tracciare una caratterizzazione del sito nel suo insieme o delle aree in cui è più probabile che si produca un impatto;</p> <p>1.4. Valutare la significatività di eventuali effetti sul sito Natura 2000: Il modo più comune per determinare la significatività consiste nell'applicare gli indicatori chiave come la percentuale di perdita di habitat, che possono essere più significativi per i siti in cui gli habitat sono una priorità rispetto ad altri, proprio in ragione del loro status.</p>                                     |
| <p>e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| VAS - Allegato VI del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (D.Lgs. 4/2008)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Allegato G del DPR 357/97 e Guida metodologica alle disposizioni dell'art. 6, par. 3 e 4 della Direttiva "Habitat" 92/43/CEE (Fasi 1-2-3-4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| f) possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi; | <p>↔</p> <p>Fase 2: valutazione appropriata</p> <p>2.1. verifica delle informazioni necessarie</p> <p>2.2. previsione dell'incidenza: Per formulare previsioni è necessario predisporre un quadro sistematico e strutturato, che sia il più oggettivo possibile. Occorre quindi individuare i tipi di impatto, che possono essere effetti diretti e indiretti, effetti a breve e a lungo termine, effetti legati alla costruzione, all'operatività e allo smantellamento, effetti isolati, interattivi e cumulativi.</p> <p>2.3. Obiettivi di conservazione: una volta identificati gli effetti di un progetto/piano e formulate le relative previsioni, è necessario valutare se vi sarà un'incidenza negativa sull'integrità del sito, definita dagli obiettivi di conservazione e dallo status del sito.</p> |
| g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>↔</p> <p>2.4. misure di mitigazione: le misure di mitigazione vanno valutate a seconda degli effetti negativi che il progetto/piano può provocare (isolatamente o in congiunzione con altri progetti/piani).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste;                                                                                                                                                                                             | <p>↔</p> <p>Fase 3: valutazione di soluzioni alternative</p> <p>3.1. Identificazione delle soluzioni alternative: è possibile identificare una serie di modi alternativi per conseguire gli obiettivi del progetto/piano e tali alternative possono essere valutate in relazione all'impatto che possono avere sugli obiettivi di conservazione del sito Natura 2000.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piani o del programma proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare;                                                                 | <p>↔</p> <p>Fase 4: Valutazione in caso di assenza di soluzioni alternative in cui permane l'incidenza negativa</p> <p>4.1. individuazione delle misure compensative: le misure compensative rappresentano il tentativo estremo per mantenere la coerenza globale della rete complessiva di Natura 2000</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## **2.2 VAS-VIA**

L'art. 10, comma 4 del D.Lgs. n. 152 del 3/4/2006 e s.m.i. dispone che la verifica di assoggettabilità della VIA (art. 20) può essere condotta, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nell'ambito della VAS. In tal caso le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.

Nello specifico si possono riscontrare le seguenti concomitanze tra procedimenti ambientali:

- VAS (Art. 12) e VIA (art. 20)
- VAS (Art. 13) e VIA (art. 20)

Tali concomitanze sono state approfondite e raffrontate dal punto di vista normativo (Tabella 7), amministrativo (Tabella 8 e Tabella 10) e tecnico (Tabella 9 e Tabella 11).

Tabella 7: "Semplificazione" attraverso l'analisi degli "aspetti normativi" VAS (Art. 6) - VIA (Art. 5)

| VAS - Art. 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (D.Lgs. 4/2008)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VIA - Art. 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (D.Lgs. 4/2008)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5. La valutazione d'impatto ambientale, riguarda i progetti che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:<br><br>a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto; | 6. Fatto salvo quanto disposto al comma 7, viene effettuata altresì una valutazione per:<br><br>a) i progetti di cui agli allegati II e III al presente decreto;<br>b) i progetti di cui all'allegato IV al presente decreto, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394.                                                                                         |
| b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.                                                                                                                                                 | 7. La valutazione e' inoltre necessaria per:<br>a) i progetti elencati nell'allegato II che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;<br>b) le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II;<br>c) i progetti elencati nell'allegato IV;<br>d) qualora in base alle disposizioni di cui al successivo articolo 20 si ritenga che possano avere impatti significativi sull'ambiente. |
| 3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale e' necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12.<br><br>3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Tabella 8: "Coordinamento" attraverso l'analisi gli "aspetti amministrativi" VAS (Art. 12) - VIA (Art. 20)

| VAS - Art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (D.Lgs. 4/2008)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VIA - Art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (D.Lgs. 4/2008)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, comma 3, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su supporto cartaceo ed informatico, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto.</p> | <p>1. Il proponente trasmette all'autorità competente il progetto preliminare, lo studio preliminare ambientale e una loro copia conforme in formato elettronico su idoneo supporto nel caso di progetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) elencati nell'allegato II che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;</li> <li>b) inerenti modifiche dei progetti elencati negli allegati II che comportino effetti negativi apprezzabili per l'ambiente, nonché quelli di cui all'allegato IV secondo le modalità stabilite dalle Regioni e dalle province autonome, tenendo conto dei commi successivi del presente articolo.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                               |
| <p>2. L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente.</p>                                                                                                                                          | <p>2. Dell'avvenuta trasmissione e' dato sintetico avviso, a cura del proponente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per i progetti di competenza statale, nel Bollettino Ufficiale della regione per i progetti di rispettiva competenza, nonché all'albo pretorio dei comuni interessati. Nell'avviso sono indicati il proponente, l'oggetto e la localizzazione prevista per il progetto, il luogo ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza ed i tempi entro i quali e' possibile presentare osservazioni. In ogni caso copia integrale degli atti e' depositata presso i comuni ove il progetto e' localizzato. Nel caso dei progetti di competenza statale la documentazione e' depositata anche presso la sede delle regioni e delle province ove il progetto e' localizzato. I principali elaborati del progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale, sono pubblicati sul sito web dell'autorità competente.</p> |
| <p>3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente.</p>                                                                                                                             | <p>3. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2 chiunque abbia interesse può far pervenire le proprie osservazioni.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>4. L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.</p>                                                                                          | <p>4. L'autorità competente nei successivi quarantacinque giorni, sulla base degli elementi di cui all'allegato V del presente decreto e tenuto conto dei risultati della consultazione, verifica se il progetto abbia possibili effetti negativi apprezzabili sull'ambiente. Entro la scadenza del termine l'autorità competente deve comunque esprimersi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| VAS - Art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (D.Lgs. 4/2008)                                                     | VIA - Art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (D.Lgs. 4/2008)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico.</p> | <p>5. Se il progetto non ha impatti ambientali significativi o non costituisce modifica sostanziale, l'autorità competente dispone l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale e, se del caso, impartisce le necessarie prescrizioni.</p> <p>6. Se il progetto ha possibili impatti significativi o costituisce modifica sostanziale si applicano le disposizioni degli articoli da 21 a 28.</p> <p>7. Il provvedimento di assoggettabilità, comprese le motivazioni, e' pubblico a cura dell'autorità competente mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) un sintetico avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ovvero nel Bollettino Ufficiale della regione o della provincia autonoma;</li> <li>b) con la pubblicazione integrale sul sito web dell'autorità competente.</li> </ul> |



Tabella 9: "Integrazione" attraverso l'analisi degli "aspetti tecnici" VAS (Allegato I) - VIA (Allegato V)

| VAS - Allegato I del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (D.Lgs. 4/2008)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VIA - Allegato V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (D.Lgs. 4/2008)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;</li> <li>• in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;</li> <li>• la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;</li> <li>• problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;</li> <li>• la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).</li> </ul>                       | <p>1. Caratteristiche dei progetti</p> <p>Le caratteristiche dei progetti debbono essere considerate tenendo conto, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• delle dimensioni del progetto,</li> <li>• del cumulo con altri progetti,</li> <li>• dell'utilizzazione di risorse naturali,</li> <li>• della produzione di rifiuti,</li> <li>• dell'inquinamento e disturbi alimentari,</li> <li>• del rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;</li> <li>• carattere cumulativo degli impatti;</li> <li>• natura transfrontaliera degli impatti;</li> <li>• rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);</li> <li>• entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);</li> <li>• valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: <ul style="list-style-type: none"> <li>– delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,</li> <li>– del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;</li> </ul> </li> <li>• impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.</li> </ul> | <p>2. Localizzazione dei progetti</p> <p>Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dell'utilizzazione attuale del territorio;</li> <li>• della ricchezza relativa, della qualità e capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona;</li> <li>• della capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) zone umide;</li> <li>b) zone costiere;</li> <li>c) zone montuose o forestali;</li> <li>d) riserve e parchi naturali;</li> <li>e) zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri; zone protette speciali designate dagli Stati membri in base alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;</li> <li>f) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla legislazione comunitaria sono già stati superati;</li> <li>g) zone a forte densità demografica;</li> <li>h) zone di importanza storica, culturale o archeologica;</li> <li>i) territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'art. 21 del decreto legislativo</li> </ul> </li> </ul> |

Tabella 10: "Coordinamento" attraverso l'analisi gli "aspetti amministrativi" VAS (Art. 13) - VIA (Art. 20)

| VAS - Art. 13 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (D.Lgs. 4/2008)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VIA - Art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (D.Lgs. 4/2008)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. Sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano o programma, il proponente e/o l'autorità procedente entrano in consultazione, sin dai momenti preliminari dell'attività di elaborazione di piani e programmi, con l'autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>1. Il proponente trasmette all'autorità competente il progetto preliminare, lo studio preliminare ambientale e una loro copia conforme in formato elettronico su idoneo supporto nel caso di progetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) elencati nell'allegato II che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;</li> <li>b) inerenti modifiche dei progetti elencati negli allegati II che comportino effetti negativi apprezzabili per l'ambiente, nonché quelli di cui all'allegato IV secondo le modalità stabilite dalle Regioni e dalle province autonome, tenendo conto dei commi successivi del presente articolo.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>2. La consultazione, salvo quanto diversamente concordato, si conclude entro novanta giorni.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>2. Dell'avvenuta trasmissione e' dato sintetico avviso, a cura del proponente, nella GURI per i progetti di competenza statale, nel Bollettino Ufficiale della regione per i progetti di rispettiva competenza, nonché all'albo pretorio dei comuni interessati. Nell'avviso sono indicati il proponente, l'oggetto e la localizzazione prevista per il progetto, il luogo ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza ed i tempi entro i quali e' possibile presentare osservazioni. In ogni caso copia integrale degli atti e' depositata presso i comuni ove il progetto e' localizzato. Nel caso dei progetti di competenza statale la documentazione e' depositata anche presso la sede delle regioni e delle province ove il progetto e' localizzato. I principali elaborati del progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale, sono pubblicati sul sito web dell'autorità competente.</p> <p>3. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2 chiunque abbia interesse può far pervenire le proprie osservazioni.</p> <p>4. L'autorità competente nei successivi quarantacinque giorni, sulla base degli elementi di cui all'allegato V del presente decreto e tenuto conto dei risultati della consultazione, verifica se il progetto abbia possibili effetti negativi apprezzabili sull'ambiente. Entro la scadenza del termine l'autorità competente deve comunque esprimersi.</p> <p>5. Se il progetto non ha impatti ambientali significativi o non costituisce modifica sostanziale, l'autorità competente dispone l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale e, se del caso, impartisce le necessarie prescrizioni.</p> <p>6. Se il progetto ha possibili impatti significativi o costituisce modifica sostanziale si applicano le disposizioni degli articoli da 21 a 28.</p> <p>7. Il provvedimento di assoggettabilità, comprese le motivazioni, e' pubblico a cura dell'autorità competente mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) un sintetico avviso pubblicato nella GURI ovvero nel Bollettino Ufficiale della regione o della provincia autonoma;</li> <li>b) con la pubblicazione integrale sul sito web dell'autorità competente.</li> </ul> |
| <p>3. La redazione del rapporto ambientale spetta al proponente o all'autorità procedente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il rapporto ambientale costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione.</p> <p>4. Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso. L'allegato VI al presente decreto riporta le informazioni da fornire nel rapporto ambientale a tale scopo, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma. Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative.</p> <p>5. La proposta di piano o di programma e' comunicata, anche secondo modalità concordate, all'autorità competente. La comunicazione comprende il rapporto ambientale e una sintesi non tecnica dello stesso. Dalla data pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 14, comma 1, decorrono i tempi dell'esame istruttorio e della valutazione. La proposta di piano o programma ed il rapporto ambientale sono altresì messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato affinché questi abbiano l'opportunità di esprimersi.</p> <p>6. La documentazione e' depositata presso gli uffici dell'AC e presso gli uffici delle regioni e delle province il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano o programma o dagli impatti della sua attuazione.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Tabella 11: "Integrazione" attraverso l'analisi degli "aspetti tecnici" VAS (Art. 13) - VIA (Allegato V)

| VAS - Art. 13 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (D.Lgs. 4/2008)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VIA - Allegato V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (D.Lgs. 4/2008)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi;</p> <p>b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma;</p> <p>c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;</p> <p>d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.</p> <p>e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>1. Caratteristiche dei progetti</p> <p>Le caratteristiche dei progetti debbono essere considerate tenendo conto, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• delle dimensioni del progetto,</li> <li>• del cumulo con altri progetti,</li> <li>• dell'utilizzazione di risorse naturali,</li> <li>• della produzione di rifiuti,</li> <li>• dell'inquinamento e disturbi alimentari,</li> </ul> <p>del rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>f) possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi;</p> <p>g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma;</p> <p>h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste;</p> <p>i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano o del programma proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare;</p> <p>j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.</p> | <p>2. Localizzazione dei progetti</p> <p>Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dell'utilizzazione attuale del territorio;</li> <li>• della ricchezza relativa, della qualità e capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona;</li> <li>• della capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) zone umide;</li> <li>b) zone costiere;</li> <li>c) zone montuose o forestali;</li> <li>d) riserve e parchi naturali;</li> <li>e) zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri; zone protette speciali designate dagli Stati membri in base alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;</li> <li>f) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla legislazione comunitaria sono già stati superati;</li> <li>g) zone a forte densità demografica;</li> <li>h) zone di importanza storica, culturale o archeologica;</li> <li>i) territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'art. 21 del decreto legislativo</li> </ul> </li> </ul> |

## 2.3 VIA-VInCA

L'art. 10, comma 4 del D.Lgs. n. 152 del 3/4/2006 e s.m.i. dispone che la VIA comprende la procedura di VInCA di cui all'articolo 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. A tal fine, lo studio di impatto ambientale contiene gli elementi di cui all'allegato G dello stesso decreto e la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure deve dare atto degli esiti della stessa. Le modalità di informazione del pubblico danno anche specifica evidenza della integrazione procedurale.

In particolare, si possono riscontrare le seguenti concomitanze tra procedimenti ambientali:

- VIA (artt. 20 e 22) e VInCA (Fase 1): nel caso della verifica ad assoggettabilità a VIA, la VInCA si ferma alla Fase 1 “screening” e segue fondamentalmente quanto indicato dall'Allegato G del DPR 357/97 e dalla “Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva Habitat 92/43/CEE”;
- VIA (Art. 22, Alleg. VII) e VInCA (Fase 1-2-3-4) : nel caso dell'elaborazione di uno SIA, la VInCA può fermarsi alla fase 1 oppure passare alle fasi successive. Infatti, se a conclusione della fase di “screening” permane la possibilità che il progetto possa avere effetti significativi sui siti della Rete Natura 2000, si passa alla fase di “valutazione appropriata” e si ripete la stessa procedura sino a ripercorrere le quattro fasi della VInCA. Anche in questo caso, la VInCA segue quanto indicato dall'Allegato G del DPR 357/97 e dalla “Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva Habitat 92/43/CEE”.

Tali concomitanze sono state approfondite e raffrontate dal punto di vista normativo (Tabella 12), amministrativo (Tabella 13 e Tabella 15) e tecnico (Tabella 14 e Tabella 16).

Tabella 12: “Semplificazione” attraverso l’analisi degli “aspetti normativi” VIA (Art. 5) - VInCA (Art. 5)

| VIA - Art. 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (D.Lgs. 4/2008)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VInCA - Art. 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i. (D.P.R. 120/2003)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>5. La valutazione d'impatto ambientale, riguarda i progetti che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.</p> <p>6. Fatto salvo quanto disposto al comma 7, viene effettuata altresì una valutazione per:</p> <p>a) i progetti di cui agli allegati II e III al presente decreto;</p> <p>b) i progetti di cui all'allegato IV al presente decreto, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394.</p> <p>8. Per i progetti di cui agli allegati III e IV, ricadenti all'interno di aree naturali protette, le soglie dimensionali, ove previste, sono ridotte del cinquanta per cento.</p> <p>9. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono definire, per determinate tipologie progettuali o aree predeterminate, sulla base degli elementi indicati nell'allegato V, un incremento nella misura massima del trenta per cento o decremento delle soglie di cui all'allegato IV. Con riferimento ai progetti di cui all'allegato IV, qualora non ricadenti neppure parzialmente in aree naturali protette, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono determinare, per specifiche categorie progettuali o in particolari situazioni ambientali e territoriali, sulla base degli elementi di cui all'allegato V, criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità.</p> | <p>3. I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.</p> <p>4. Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 6 della Legge 08/07/1986, n. 349, e del DPR 12/03/1996, pubblicato nella GURI n. 210 del 07/09/1996, e successive modificazioni ed integrazioni, che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione, come definiti dal presente regolamento, la valutazione di incidenza è ricompresa nell'ambito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A tale fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità conservative previste dal presente regolamento, facendo riferimento agli indirizzi di cui all'allegato G.</p> |

Tabella 13: "Coordinamento" attraverso l'analisi gli "aspetti amministrativi" VIA (Art. 20) - VInCA (Art. 5)

| VIA - Art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (D.Lgs. 4/2008)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VInCA - Art. 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i. (D.P.R. 120/2003)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. Il proponente trasmette all'autorità competente il progetto preliminare, lo studio preliminare ambientale e una loro copia conforme in formato elettronico su idoneo supporto nel caso di progetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) elencati nell'allegato II che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;</li> <li>b) inerenti modifiche dei progetti elencati negli allegati II che comportino effetti negativi apprezzabili per l'ambiente, nonché quelli di cui all'allegato IV secondo le modalità stabilite dalle Regioni e dalle province autonome, tenendo conto dei commi successivi del presente articolo.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>5. Ai fini della valutazione di incidenza dei piani e degli interventi di cui ai commi da 1 a 4, le regioni e le province autonome, per quanto di propria competenza, definiscono le modalità di presentazione dei relativi studi, individuano le autorità competenti alla verifica degli stessi, da effettuarsi secondo gli indirizzi di cui all'allegato G, i tempi per l'effettuazione della medesima verifica, nonché le modalità di partecipazione alle procedure nel caso di piani interregionali.</p>                                                                                                                                       |
| <p>2. Dell'avvenuta trasmissione e' dato sintetico avviso, a cura del proponente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per i progetti di competenza statale, nel Bollettino Ufficiale della regione per i progetti di rispettiva competenza, nonché all'albo pretorio dei comuni interessati. Nell'avviso sono indicati il proponente, l'oggetto e la localizzazione prevista per il progetto, il luogo ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza ed i tempi entro i quali e' possibile presentare osservazioni. In ogni caso copia integrale degli atti e' depositata presso i comuni ove il progetto e' localizzato. Nel caso dei progetti di competenza statale la documentazione e' depositata anche presso la sede delle regioni e delle province ove il progetto e' localizzato. I principali elaborati del progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale, sono pubblicati sul sito web dell'autorità competente.</p> <p>3. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2 chiunque abbia interesse può far pervenire le proprie osservazioni.</p> | <p>6. Fino alla individuazione dei tempi per l'effettuazione della verifica di cui al comma 5, le autorità di cui ai commi 2 e 5 effettuano la verifica stessa entro sessanta giorni dal ricevimento dello studio di cui ai commi 2, 3 e 4 e possono chiedere una sola volta integrazioni dello stesso ovvero possono indicare prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi. nel caso in cui le predette autorità chiedano integrazioni dello studio, il termine per la valutazione di incidenza decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono alle autorità medesime e integrazioni pervengono alle autorità medesime.</p> |
| <p>4. L'autorità competente nei successivi quarantacinque giorni, sulla base degli elementi di cui all'allegato V del presente decreto e tenuto conto dei risultati della consultazione, verifica se il progetto abbia possibili effetti negativi apprezzabili sull'ambiente. Entro la scadenza del termine l'autorità competente deve comunque esprimersi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| VIA - Art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (D.Lgs. 4/2008)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VInCA - Art. 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i. (D.P.R. 120/2003)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>5. Se il progetto non ha impatti ambientali significativi o non costituisce modifica sostanziale, l'autorità competente dispone l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale e, se del caso, impartisce le necessarie prescrizioni.</p> <p>6. Se il progetto ha possibili impatti significativi o costituisce modifica sostanziale si applicano le disposizioni degli articoli da 21 a 28.</p> <p>7. Il provvedimento di assoggettabilità, comprese le motivazioni, e' pubblico a cura dell'autorità competente mediante:</p> <p>a) un sintetico avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ovvero nel Bollettino Ufficiale della regione o della provincia autonoma;</p> <p>b) con la pubblicazione integrale sul sito web dell'autorità competente.</p> | <p>7. La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa.</p> <p>8. L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o dell'intervento acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza, eventualmente individuando modalità di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi.</p> <p>9. Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete "Natura 2000" e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le finalità di cui all'articolo 13.</p> <p>10. Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l'intervento di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, puo' essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.».</p> |

Tabella 14: "Integrazione" attraverso l'analisi degli "aspetti tecnici" VIA (Art. 20) - VInC (Allegato G, Fase 1)

| VIA - Allegato V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (D.Lgs. 4/2008)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Allegato G del DPR 357/97 e Guida metodologica alle disposizioni dell'art. 6, par. 3 e 4 della Direttiva "Habitat" 92/43/CEE (Fase 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. Caratteristiche dei progetti</p> <p>Le caratteristiche dei progetti debbono essere considerate tenendo conto, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• delle dimensioni del progetto,</li> <li>• del cumulo con altri progetti,</li> <li>• dell'utilizzazione di risorse naturali,</li> <li>• della produzione di rifiuti,</li> <li>• dell'inquinamento e disturbi alimentari, del rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate.</li> </ul> <p>2. Localizzazione dei progetti</p> <p>Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dell'utilizzazione attuale del territorio;</li> <li>• della ricchezza relativa, della qualità e capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona;</li> <li>• della capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) zone umide;</li> <li>b) zone costiere;</li> <li>c) zone montuose o forestali;</li> <li>d) riserve e parchi naturali;</li> <li>e) zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri; zone protette speciali designate dagli Stati membri in base alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;</li> <li>f) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla legislazione comunitaria sono già stati superati;</li> <li>g) zone a forte densità demografica;</li> <li>h) zone di importanza storica, culturale o archeologica;</li> <li>i) territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'art. 21 del decreto legislativo.</li> </ul> </li> </ul> | <p>Fase 1: screening</p> <p>1.1. Determinare se il progetto/piano è direttamente connesso o necessario alla gestione del sito: ovvero che proponga misure concepite unicamente per la gestione a fini conservativi di un sito e non in relazione a conseguenze dirette e indirette su altre attività;</p> <p>1.2. Descrivere il progetto/piano unitamente alla descrizione e alla caratterizzazione di altri progetti o piani che insieme possono incidere in maniera significativa sul sito Natura 2000: è necessario quindi identificare tutti quegli elementi che, isolatamente o congiuntamente con altri, possono produrre effetti significativi sul sito Natura 2000;</p> <p>1.3. Identificare la potenziale incidenza sul sito Natura 2000: per identificare gli impatti sul sito Natura 2000 è necessario tracciare una caratterizzazione del sito nel suo insieme o delle aree in cui è più probabile che si produca un impatto;</p> |

| VIA - Allegato V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (D.Lgs. 4/2008)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Allegato G del DPR 357/97 e Guida metodologica alle disposizioni dell'art. 6, par. 3 e 4 della Direttiva "Habitat" 92/43/CEE (Fase 1)                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>3. Caratteristiche dell'impatto potenziale</p> <p>Gli impatti potenzialmente significativi dei progetti debbono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 e tenendo conto, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• della portata dell'impatto (area geografica e densità di popolazione interessata);</li><li>• della natura transfrontaliera dell'impatto;</li><li>• dell'ordine di grandezza e della complessità dell'impatto;</li><li>• della probabilità dell'impatto;</li><li>• della durata, frequenza e reversibilità dell'impatto.</li></ul> | <p>1.4. Valutare la significatività di eventuali effetti sul sito Natura 2000: Il modo più comune per determinare la significatività consiste nell'applicare gli indicatori chiave come la percentuale di perdita di habitat, che possono essere più significativi per i siti in cui gli habitat sono una priorità rispetto ad altri, proprio in ragione del loro status.</p> |



Tabella 15: “Coordinamento” attraverso l’analisi gli “aspetti amministrativi” VIA (Art. 22) - VInCA (Fase 1)

| VIA - Art. 22 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (D.Lgs. 4/2008)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VInCA - Art. 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i. (D.P.R. 120/2003)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. La redazione dello studio di impatto ambientale, insieme a tutti gli altri documenti elaborati nelle varie fasi del procedimento, ed i costi associati sono a carico del proponente il progetto.</p> <p>2. Lo studio di impatto ambientale, e' predisposto, secondo le indicazioni di cui all'allegato VII del presente decreto e nel rispetto degli esiti della fase di consultazione definizione dei contenuti di cui all'articolo 21, qualora attivata.</p> <p>3. Lo studio di impatto ambientale contiene almeno le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) una descrizione del progetto con informazioni relative alle sue caratteristiche, alla sua localizzazione ed alle sue dimensioni;</li> <li>b) una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare gli impatti negativi rilevanti;</li> <li>c) i dati necessari per individuare e valutare i principali impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale che il progetto può produrre, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio;</li> <li>d) una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal proponente, ivi compresa la cosiddetta opzione zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale;</li> <li>e) una descrizione delle misure previste per il monitoraggio.</li> </ul> | <p>5. Ai fini della valutazione di incidenza dei piani e degli interventi di cui ai commi da 1 a 4, le regioni e le province autonome, per quanto di propria competenza, definiscono le modalità di presentazione dei relativi studi, individuano le autorità competenti alla verifica degli stessi, da effettuarsi secondo gli indirizzi di cui all'allegato G, i tempi per l'effettuazione della medesima verifica, nonché le modalità di partecipazione alle procedure nel caso di piani interregionali.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>4. Ai fini della predisposizione dello studio di impatto ambientale e degli altri elaborati necessari per l'espletamento della fase di valutazione, il proponente ha facoltà di accedere ai dati ed alle informazioni disponibili presso la pubblica amministrazione, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia.</p> <p>5. Allo studio di impatto ambientale deve essere allegata una sintesi non tecnica delle caratteristiche dimensionali e funzionali del progetto e dei dati ed informazioni contenuti nello studio stesso inclusi elaborati grafici. La documentazione dovrà essere predisposta al fine consentirne un'agevole comprensione da parte del pubblico ed un'agevole riproduzione.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>6. Fino alla individuazione dei tempi per l'effettuazione della verifica di cui al comma 5, le autorità di cui ai commi 2 e 5 effettuano la verifica stessa entro sessanta giorni dal ricevimento dello studio di cui ai commi 2, 3 e 4 e possono chiedere una sola volta integrazioni dello stesso ovvero possono indicare prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi. nel caso in cui le predette autorità chiedano integrazioni dello studio, il termine per la valutazione di incidenza decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono alle autorità medesime e integrazioni pervengono alle autorità medesime.</p> <p>7. La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa.</p> <p>8. L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o dell'intervento acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza, eventualmente individuando modalità di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi.</p> <p>9. Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete "Natura 2000" e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le finalità di cui all'articolo 13.</p> <p>10. Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l'intervento di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.».</p> |

Tabella 16: "Integrazione" attraverso l'analisi degli "aspetti tecnici" VIA (Allegato VII) - VInCA (Allegato G, Fase 1-2-3-4)

| VIA - Allegato VII del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (D.Lgs. 4/2008)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Allegato G del DPR 357/97 e Guida metodologica alle disposizioni dell'art. 6, par. 3 e 4 della Direttiva "Habitat" 92/43/CEE (Fase 1-2-3-4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. Descrizione del progetto, comprese in particolare:</p> <p>a) una descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento;</p> <p>b) una descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione, per esempio, della natura e delle quantità dei materiali impiegati;</p> <p>c) una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione, eccetera) risultanti dall'attività del progetto proposto;</p> <p>d) la descrizione della tecnica prescelta con riferimento alle migliori tecniche disponibili a costi non eccessivi, e delle altre tecniche previste per prevenire le emissioni degli impianti e per ridurre l'utilizzo delle risorse naturali, confrontando le tecniche prescelte con le migliori tecniche disponibili.</p> <p>2. Una descrizione delle principali alternative prese in esame dal proponente, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale, e la motivazione della scelta progettuale, sotto il profilo dell'impatto ambientale, con una descrizione delle alternative prese in esame e loro comparazione con il progetto presentato.</p> <p>3. Una descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, nonché il patrimonio agroalimentare, al paesaggio e all'interazione tra questi vari fattori.</p> <p>4. Una descrizione dei probabili impatti rilevanti (diretti ed eventualmente indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi) del progetto proposto sull'ambiente:</p> <p>a) dovuti all'esistenza del progetto;</p> <p>b) dovuti all'utilizzazione delle risorse naturali;</p> <p>c) dovuti all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti;</p> <p>nonché la descrizione da parte del proponente dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli impatti sull'ambiente.</p> <p>5. Una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare rilevanti impatti negativi del progetto sull'ambiente.</p> <p>5.bis. Una descrizione delle misure previste per il monitoraggio;</p> <p>6. La descrizione degli elementi culturali e paesaggistici eventualmente presenti, dell'impatto su di essi delle trasformazioni proposte e delle misure di mitigazione e compensazione necessarie.</p> | <p>↔</p> <p>Fase 1: screening</p> <p>1.1. Determinare se il progetto/piano è direttamente connesso o necessario alla gestione del sito: ovvero che proponga misure concepite unicamente per la gestione a fini conservativi di un sito e non in relazione a conseguenze dirette e indirette su altre attività;</p> <p>1.2. Descrivere il progetto/piano unitamente alla descrizione e alla caratterizzazione di altri progetti o piani che insieme possono incidere in maniera significativa sul sito Natura 2000: è necessario quindi identificare tutti quegli elementi che, isolatamente o congiuntamente con altri, possono produrre effetti significativi sul sito Natura 2000;</p> <p>1.3. Identificare la potenziale incidenza sul sito Natura 2000: per identificare gli impatti sul sito Natura 2000 è necessario tracciare una caratterizzazione del sito nel suo insieme o delle aree in cui è più probabile che si produca un impatto;</p> <p>1.4. Valutare la significatività di eventuali effetti sul sito Natura 2000: Il modo più comune per determinare la significatività consiste nell'applicare gli indicatori chiave come la percentuale di perdita di habitat, che possono essere più significativi per i siti in cui gli habitat sono una priorità rispetto ad altri, proprio in ragione del loro status.</p> <p>Fase 2: valutazione appropriata</p> <p>2.1. verifica delle informazioni necessarie</p> <p>2.2. previsione dell'incidenza: Per formulare previsioni è necessario predisporre un quadro sistematico e strutturato, che sia il più oggettivo possibile. Occorre quindi individuare i tipi di impatto, che possono essere effetti diretti e indiretti, effetti a breve e a lungo termine, effetti legati alla costruzione, all'operatività e allo smantellamento, effetti isolati, interattivi e cumulativi.</p> <p>2.3. Obiettivi di conservazione: una volta identificati gli effetti di un progetto/piano e formulate le relative previsioni, è necessario valutare se vi sarà un'incidenza negativa sull'integrità del sito, definita dagli obiettivi di conservazione e dallo status del sito.</p> <p>2.4. misure di mitigazione: le misure di mitigazione vanno valutate a seconda degli effetti negativi che il progetto/piano può provocare (isolatamente o in congiunzione con altri progetti/piani).</p> <p>Fase 3: valutazione di soluzioni alternative</p> <p>3.1. Identificazione delle soluzioni alternative: è possibile identificare una serie di modi alternativi per conseguire gli obiettivi del progetto/piano e tali alternative possono essere valutate in relazione all'impatto che possono avere sugli obiettivi di</p> |

**VIA - Allegato VII del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (D.Lgs. 4/2008)**

7. Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei numeri precedenti.
8. Un sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate dal proponente nella raccolta dei dati richiesti e nella previsione degli impatti di cui al numero 4.

**Allegato G del DPR 357/97 e Guida metodologica alle disposizioni dell'art. 6, par. 3 e 4 della Direttiva "Habitat" 92/43/CEE (Fase 1-2-3-4)**

conservazione del sito Natura 2000.

Fase 4: Valutazione in caso di assenza di soluzioni alternative in cui permane l'incidenza negativa

4.1. individuazione delle misure compensative: le misure compensative rappresentano il tentativo estremo per mantenere la coerenza globale della rete complessiva di Natura 2000

## 2.4 VIA-AIA

L'art. 10, comma 1 del D.Lgs. n. 152 del 3/4/2006 e s.m.i. dispone che il provvedimento di VIA fa luogo dell'AIA per i progetti per i quali la relativa valutazione spetta allo Stato e che ricadono nel campo di applicazione dell'allegato V del D.Lgs. 59/05. Lo studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali contengono, a tale fine, anche le informazioni previste ai commi 1 e 2 dell'art. 5 e il provvedimento finale le condizioni e le misure supplementari previste dagli artt. 7 e 8 del medesimo D.Lgs. 59/05.

L'art. 10, comma 2 dello stesso Decreto, inoltre, dispone che le regioni e le province autonome assicurano che, per i progetti per i quali la VIA sia di loro attribuzione e che ricadano nel campo di applicazione dell'allegato I del D.Lgs. 59/05, la procedura per il rilascio di AIA sia coordinata nell'ambito del procedimento di VIA. È in ogni caso assicurata l'unicità della consultazione del pubblico per le due procedure. Se l'autorità competente in materia di VIA coincide con quella competente al rilascio dell'AIA, le disposizioni regionali e delle province autonome possono prevedere che il provvedimento di VIA faccia luogo anche di quella autorizzazione. In questo caso, lo studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali contengono anche le informazioni previste ai commi 1 e 2 dell'art. 5 e il provvedimento finale le condizioni e le misure supplementari previste dagli artt. 7 e 8 del medesimo D.Lgs. 59/05.

Nello specifico si possono riscontrare le seguenti concomitanze tra procedimenti ambientali:

- VIA (Art. 20) e AIA
- VIA (Art. 22) e AIA

Tali concomitanze sono state approfondite e raffrontate dal punto di vista normativo (Tabella 17), amministrativo (Tabella 18 e Tabella 20) e tecnico (Tabella 19 e Tabella 21).

Tabella 17: “Semplificazione” attraverso l’analisi degli “aspetti normativi” VIA (Art. 20) - AIA (...)

| VIA - Art. 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (D.Lgs. 4/2008)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | AIA - |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <p>5. La valutazione d'impatto ambientale, riguarda i progetti che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.</p> <p>6. Fatto salvo quanto disposto al comma 7, viene effettuata altresì una valutazione per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) i progetti di cui agli allegati II e III al presente decreto;</li> <li>b) i progetti di cui all'allegato IV al presente decreto, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394.</li> </ul> <p>7. La valutazione e' inoltre necessaria per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) i progetti elencati nell'allegato II che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;</li> <li>b) le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II;</li> <li>c) i progetti elencati nell'allegato IV;</li> <li>d) qualora in base alle disposizioni di cui al successivo articolo 20 si ritenga che possano avere impatti significativi sull'ambiente.</li> </ul> |       |

Tabella 18: "Coordinamento" attraverso l'analisi gli "aspetti amministrativi" VIA (Art. 20) - AIA (...)

| VIA - Art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AIA - |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <p>1. Il proponente trasmette all'autorità competente il progetto preliminare, lo studio preliminare ambientale e una loro copia conforme in formato elettronico su idoneo supporto nel caso di progetti:</p> <p>a) elencati nell'allegato II che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;</p> <p>b) inerenti modifiche dei progetti elencati negli allegati II che comportino effetti negativi apprezzabili per l'ambiente, nonché quelli di cui all'allegato IV secondo le modalità stabilite dalle Regioni e dalle province autonome, tenendo conto dei commi successivi del presente articolo.</p> <p>2. Dell'avvenuta trasmissione e' dato sintetico avviso, a cura del proponente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per i progetti di competenza statale, nel Bollettino Ufficiale della regione per i progetti di rispettiva competenza, nonché all'albo pretorio dei comuni interessati. Nell'avviso sono indicati il proponente, l'oggetto e la localizzazione prevista per il progetto, il luogo ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza ed i tempi entro i quali e' possibile presentare osservazioni. In ogni caso copia integrale degli atti e' depositata presso i comuni ove il progetto e' localizzato. Nel caso dei progetti di competenza statale la documentazione e' depositata anche presso la sede delle regioni e delle province ove il progetto e' localizzato. I principali elaborati del progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale, sono pubblicati sul sito web dell'autorità competente.</p> <p>3. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2 chiunque abbia interesse può far pervenire le proprie osservazioni.</p> <p>4. L'autorità competente nei successivi quarantacinque giorni, sulla base degli elementi di cui all'allegato V del presente decreto e tenuto conto dei risultati della consultazione, verifica se il progetto abbia possibili effetti negativi apprezzabili sull'ambiente. Entro la scadenza del termine l'autorità competente deve comunque esprimersi.</p> |       |

| VIA - Art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>5. Se il progetto non ha impatti ambientali significativi o non costituisce modifica sostanziale, l'autorità competente dispone l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale e, se del caso, impartisce le necessarie prescrizioni.</p> <p>6. Se il progetto ha possibili impatti significativi o costituisce modifica sostanziale si applicano le disposizioni degli articoli da 21 a 28.</p> <p>7. Il provvedimento di assoggettabilità, comprese le motivazioni, e' pubblico a cura dell'autorità competente mediante:</p> <p>a) un sintetico avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ovvero nel Bollettino Ufficiale della regione o della provincia autonoma;</p> <p>b) con la pubblicazione integrale sul sito web dell'autorità competente.</p> |

| AIA - |
|-------|
|       |

Tabella 19: "Integrazione" attraverso l'analisi degli "aspetti tecnici" VIA (Art. 20) - AIA (...)

| VIA - Art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AIA |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <p>1. Caratteristiche dei progetti</p> <p>Le caratteristiche dei progetti debbono essere considerate tenendo conto, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• delle dimensioni del progetto,</li> <li>• del cumulo con altri progetti,</li> <li>• dell'utilizzazione di risorse naturali,</li> <li>• della produzione di rifiuti,</li> <li>• dell'inquinamento e disturbi alimentari,</li> </ul> <p>del rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate.</p> <p>2. Localizzazione dei progetti</p> <p>Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dell'utilizzazione attuale del territorio;</li> <li>• della ricchezza relativa, della qualità e capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona;</li> <li>• della capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) zone umide;</li> <li>b) zone costiere;</li> <li>c) zone montuose o forestali;</li> <li>d) riserve e parchi naturali;</li> <li>e) zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri; zone protette speciali designate dagli Stati membri in base alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;</li> <li>f) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla legislazione comunitaria sono già stati superati;</li> <li>g) zone a forte densità demografica;</li> <li>h) zone di importanza storica, culturale o archeologica;</li> <li>i) territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'art. 21 del decreto legislativo</li> </ul> </li> </ul> |     |

Tabella 20: “Coordinamento” attraverso l’analisi gli “aspetti amministrativi” VIA (Art. 22) - AIA (...)

| VIA - Art. 22 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | AIA - |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <p>1. La redazione dello studio di impatto ambientale, insieme a tutti gli altri documenti elaborati nelle varie fasi del procedimento, ed i costi associati sono a carico del proponente il progetto.</p> <p>2. Lo studio di impatto ambientale, e' predisposto, secondo le indicazioni di cui all'allegato VII del presente decreto e nel rispetto degli esiti della fase di consultazione definizione dei contenuti di cui all'articolo 21, qualora attivata.</p> <p>3. Lo studio di impatto ambientale contiene almeno le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) una descrizione del progetto con informazioni relative alle sue caratteristiche, alla sua localizzazione ed alle sue dimensioni;</li> <li>b) una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare gli impatti negativi rilevanti;</li> <li>c) i dati necessari per individuare e valutare i principali impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale che il progetto può produrre, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio;</li> <li>d) una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal proponente, ivi compresa la cosiddetta opzione zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale;</li> <li>e) una descrizione delle misure previste per il monitoraggio.</li> </ul> <p>4. Ai fini della predisposizione dello studio di impatto ambientale e degli altri elaborati necessari per l'espletamento della fase di valutazione, il proponente ha facoltà di accedere ai dati ed alle informazioni disponibili presso la pubblica amministrazione, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia.</p> <p>5. Allo studio di impatto ambientale deve essere allegata una sintesi non tecnica delle caratteristiche dimensionali e funzionali del progetto e dei dati ed informazioni contenuti nello studio stesso inclusi elaborati grafici. La documentazione dovrà essere predisposta al fine consentirne un'agevole comprensione da parte del pubblico ed un'agevole riproduzione.</p> |       |

Tabella 21: "Integrazione" attraverso l'analisi degli "aspetti tecnici" VIA (Allegato VII) - AIA (...)

| VIA - Allegato VII del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (D.Lgs. 4/2008)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | AIA - |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <p>1. Descrizione del progetto, comprese in particolare:</p> <p>a) una descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento;</p> <p>b) una descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione, per esempio, della natura e delle quantità dei materiali impiegati;</p> <p>c) una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione, eccetera) risultanti dall'attività del progetto proposto;</p> <p>d) la descrizione della tecnica prescelta con riferimento alle migliori tecniche disponibili a costi non eccessivi, e delle altre tecniche previste per prevenire le emissioni degli impianti e per ridurre l'utilizzo delle risorse naturali, confrontando le tecniche prescelte con le migliori tecniche disponibili.</p> <p>2. Una descrizione delle principali alternative prese in esame dal proponente, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale, e la motivazione della scelta progettuale, sotto il profilo dell'impatto ambientale, con una descrizione delle alternative prese in esame e loro comparazione con il progetto presentato.</p> <p>3. Una descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, nonché il patrimonio agroalimentare, al paesaggio e all'interazione tra questi vari fattori.</p> <p>4. Una descrizione dei probabili impatti rilevanti (diretti ed eventualmente indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi) del progetto proposto sull'ambiente:</p> <p>a) dovuti all'esistenza del progetto;</p> <p>b) dovuti all'utilizzazione delle risorse naturali;</p> <p>c) dovuti all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti;</p> <p>nonché la descrizione da parte del proponente dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli impatti sull'ambiente.</p> <p>5. Una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare rilevanti impatti negativi del progetto sull'ambiente.</p> <p>5.bis. Una descrizione delle misure previste per il monitoraggio;</p> <p>6. La descrizione degli elementi culturali e paesaggistici eventualmente presenti, dell'impatto su di essi delle trasformazioni proposte e delle misure di mitigazione e compensazione necessarie.</p> <p>7. Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei numeri precedenti.</p> |       |

| VIA - Allegato VII del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (D.Lgs. 4/2008)                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. Un sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate dal proponente nella raccolta dei dati richiesti e nella previsione degli impatti di cui al numero 4. |

| AIA - |
|-------|
|       |

### **3. SEMPLIFICAZIONE, COORDINAMENTO ED INTEGRAZIONE A LIVELLO REGIONALE**

In questo paragrafo vengono individuate ed analizzate le disposizioni regionali in materia di coordinamento e semplificazione dei procedimenti ambientali.

Nello specifico sono state approfondite le seguenti tipologie di coordinamento:

- VAS-VIncA (Tabella 22);
- VAS-VIA (Tabella 23)
- VIA-VAS (Tabella 24)
- VIA-VIncA (Tabella 25)
- VIA-AIA (

- Tabella 26)

Tabella 22: Quadro delle disposizioni regionali in materia di semplificazione, coordinamento ed integrazione dei procedimenti ambientali (VAS-VInCA)

| Regioni e Province autonome | Riferimenti normativi e documenti di indirizzo                                      | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Calabria                    | D.G.R. n. 153 del 31/3/2009                                                         | È stato istituito il Nucleo per la VIA, VAS e AIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Campania                    | DPGR n. 17 del 18/12/2009                                                           | È stato approvato il regolamento di attuazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in Regione Campania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                             | DGR n. 203 del 5/3/2010                                                             | Sono stati approvati gli indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della VAS in Regione Campania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                             | DPGR n. 9 del 29/1/2010                                                             | Regolamento n. 1/2010. Disposizioni in materia di procedimento di valutazione di incidenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                             | DGR n. 324 del 19/3/2010                                                            | Linee guida e criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Umbria                      | Suppl. Ord. n. 1 al BU n. 9 del 24/2/2010                                           | Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale, in attuazione dell'articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Lazio                       | DGR n. 169 del 5/3/2010                                                             | "Disposizioni Operative in merito alle procedure di VAS"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                             | L.R. 11 agosto 2008 n. 14 e Proposta di D.G.R 363 del 15 maggio 2009 (Linee Guida)  | Le linee guida, stabiliscono che per i P/P soggetti a VAS, la Valutazione di Incidenza è compresa nella VAS. A tal fine, il rapporto ambientale contiene gli elementi di cui all'allegato G del DPR 357/1997. Inoltre, l'Autorità Competente acquisisce il parere dell'Autorità Regionale competente in materia di VInCA e dell'Ente Gestore dei Siti Natura 2000 interessati dall'applicazione del P/P in merito alla VInCA. Il parere motivato di VAS contiene anche gli esiti del parere per la VInCA, dando specifica evidenza dell'intervenuta integrazione delle procedure. |
| Lombardia                   | D.G.R. n. 8/10971 del 30/12/2009 (BUR 2010012, serie ordinaria, n. 5, del 1/2/2010) | È stata emanata la "Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) - Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 modifica, integrazione e inclusione di nuovi modelli", con relativi allegati                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Marche                      | D.G.R. 1400/2008 "L.R. n. 6 del 12/06/2007                                          | Le linee guida VAS (Allegato I.D) delineano specifiche parti da introdurre nel rapporto ambientale, finalizzate ad illustrare gli elementi da affrontare in maniera coordinata tra VAS, VIA e VInCA, in un processo di valutazione integrata (laddove necessario).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Semplificazione, coordinamento ed integrazione dei procedimenti ambientali (VAS-VInCA-VIA-AIA)

| Regioni e Province autonome | Riferimenti normativi e documenti di indirizzo | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sardegna                    | D.G.R. n. 24/23 del 23/04/2008                 | Ai fini della semplificazione delle procedure, il Servizio SAVI può concludere con le altre Amministrazioni pubbliche interessate, competenti nel rilascio di autorizzazioni in materia ambientale, accordi per disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune.                                                                                                                                                                                                                         |
| Toscana                     | L.R. n. 10 del 12/2/2010                       | Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                             | D.P.R.G. n. 51/R del 2/11/2006                 | Il Nucleo Unificato Regionale di Valutazione e Verifica (NURV) svolge le funzioni di coordinamento dei processi di valutazione integrata, così come previsto dall'articolo 16 bis della l.r. 49/1999, e di valutazione ambientale di cui alla direttiva 2001/42/CE, in termini di supporto metodologico al dirigente responsabile e di istruttoria per la validazione delle varie fasi del processo di valutazione, ai fini delle successive decisioni del Comitato Tecnico della Programmazione (CTP). |

Tabella 23: Quadro delle disposizioni regionali in materia di semplificazione, coordinamento ed integrazione dei procedimenti ambientali (VAS-VIA)

| Regioni e Province autonome | Riferimenti normativi e documenti di indirizzo                                     | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Campania                    | DPGR n. 17 del 18/12/2009                                                          | È stato approvato il regolamento di attuazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in Regione Campania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                             | DGR n. 203 del 5/3/2010)                                                           | Sono stati approvati gli indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della VAS in Regione Campania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                             | DPGR n. 9 del 29/1/2010                                                            | Regolamento n. 1/2010. Disposizioni in materia di procedimento di valutazione di incidenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                             | DGR n. 324 del 19/3/2010                                                           | Linee guida e criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                             | DPGR n. 10 del 29/1/2010                                                           | Emanazione del regolamento - disposizioni in materia di valutazione d'impatto Ambientale. Regolamento n. 2 / 2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Emilia Romagna              | L. R. n. 20 del 24/3/2000                                                          | La Regione Emilia Romagna, intende la valutazione ambientale per i piani territoriali ed urbanistici, costituita dalla valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (ValSAT) di cui all'art. 5 della L. R. n. 20/2000 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio) integrata dagli adempimenti e fasi procedurali previsti dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. non contemplati dalla legge medesima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Lazio                       | BUR Lazio del 28/7/2009, n. 28 Parte Prima                                         | DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 maggio 2009, n. 363, in attuazione del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 e ss. mm. ii. "Disposizioni applicative in materia di VIA e VAS al fine di semplificare i procedimenti di valutazione ambientale".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                             | DGR n. 169 del 5/3/2010                                                            | "Disposizioni Operative in merito alle procedure di VAS"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                             | L.R. 11 agosto 2008 n. 14 e Proposta di D.G.R 363 del 15 maggio 2009 (Linee Guida) | <p>Secondo l'art 1 comma 19 della L.R. 14/2008, in attesa della legge regionale di disciplina della VAS e della VIA, per i procedimenti di VAS e di VIA di competenza regionale si applica quanto previsto dalla parte II del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. Inoltre, l'autorità regionale competente in materia di VAS è individuata nell' assessorato competente in materia di utilizzo tutela e valorizzazione delle risorse Ambientali (L.R. 6/1999).</p> <p>Secondo l'art 1 comma 22 della L.R. 14/2008, qualora l'approvazione di opere o di interventi pubblici o di pubblico interesse o di programmi di interventi, che sono ricompresi negli allegati III e IV del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, comporti varianti o modifiche ai piani territoriali e urbanistici, le quali, ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. sono soggette al procedimento della VAS, la verifica di assoggettabilità alla VIA o la VIA, deve essere condotta, nel rispetto delle disposizioni contenute nel d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, nell'ambito del procedimento di VAS. In tal caso le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza dell'integrazione procedurale. Per i fini di cui al presente comma, il rapporto preliminare ovvero il rapporto ambientale, previsti dagli articoli 12 e 13 del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, devono contenere gli elementi di cui agli allegati V e VI del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.</p> <p>Qualora i P/P sottoposti a VAS contengano opere di cui agli Allegati III e IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la verifica di assoggettabilità alla VIA può essere condotta nell'ambito delle procedure VAS, fermo restando il riparto delle competenze. Con riferimento all'integrazione delle due procedure, questa dovrà avvenire secondo quanto disposto dalle Linee Guida ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Integrazione tra verifica di assoggettabilità a VAS e verifica di assoggettabilità a VIA, nel caso di piani e/o programmi previsti dall'art.</li> </ul> |

| Regioni e Province autonome | Riferimenti normativi e documenti di indirizzo                                      | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |                                                                                     | <p>6, comma 3 e 3bis, del D.Lgs. 152/2006 (laddove l'autorità competente in materia di VIA ravvisi la necessità di coordinare i contenuti delle due procedure di valutazione);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentazione del soggetto proponente dell'istanza (con allegato il piano e/o il programma, e il progetto preliminare-rapporto preliminare e studio preliminare di impatto ambientale) contestualmente alla pubblicazione di un avviso sul BURL, nonché all'albo pretorio del comune interessato;</li> <li>• Chiunque può fare pervenire osservazioni entro i successivi 45 giorni, sarà emesso un unico provvedimento motivato Via-Vas.</li> </ul> <p>Le linee guida stabiliscono anche che la VAS e la verifica di assoggettabilità a VAS relative a varianti agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica che hanno come oggetto esclusivo i progetti sottoposti a VIA, ivi incluse le eventuali relative opere accessorie, può essere sostituita e compresa nella procedura di VIA.</p> <p>A tal fine è necessario che gli elaborati di VIA comprendano anche tutti i contenuti previsti per gli elaborati di VAS, e la Valutazione d'impatto ambientale dovrà contenere anche la dichiarazione di sintesi."</p> <p>Nel caso di P/P che siano quadro di riferimento per progetti da sottoporre a VIA, le linee guida stabiliscono che ai fini del monitoraggio degli effetti ambientali derivanti dall'attuazione di detti P/P, si debba prevedere già nel piano di monitoraggio della procedura di VAS appositi indicatori generali da implementare in dettaglio nella realizzazione di tali opere o progetti.</p> |
| Liguria                     | Disegno di Legge N. 154 approvato dalla Giunta Regionale in data 25/09/2009         | Nel caso di Comuni certificati o dotati di Sistema di Gestione Ambientale (SGA) il Rapporto Ambientale ed il Rapporto Preliminare possono utilizzare i contenuti della documentazione del sistema di gestione, rendendo altresì conto di come gli obiettivi del sistema di gestione sono integrati nel piano o programma oggetto di valutazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Lombardia                   | D.G.R. n. 8/10971 del 30/12/2009 (BUR 2010012, serie ordinaria, n. 5, del 1/2/2010) | È stata emanata la "Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) - Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 modifica, integrazione e inclusione di nuovi modelli", con relativi allegati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Marche                      | D.G.R. 1400/2008 "L.R. n. 6 del 12/06/2007                                          | Le linee guida VAS (Allegato I.D) delineano specifiche parti da introdurre nel rapporto ambientale, finalizzate ad illustrare gli elementi da affrontare in maniera coordinata tra VAS, VIA e VInCA, in un processo di valutazione integrata (laddove necessario).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Piemonte                    | D.G.R. 12-8931/2008                                                                 | Nell'ambito di piani sottoposti a VAS è possibile prevedere condizioni di esclusione automatica dalla procedura di VIA di alcuni tipi di progetti, qualora non ricadenti in aree protette, ma pure si può prevedere, in relazione alla particolare sensibilità di un territorio, di sottoporre a VIA progetti che, di norma, non sarebbero soggetti a tale obbligo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sardegna                    | D.G.R. n. 24/23 del 23/04/2008                                                      | Il Servizio SAVI può concludere con le altre Amministrazioni pubbliche interessate, competenti nel rilascio di autorizzazioni in materia ambientale, accordi per disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Semplificazione, coordinamento ed integrazione dei procedimenti ambientali (VAS-VInCA-VIA-AIA)

| Regioni e Province autonome | Riferimenti normativi e documenti di indirizzo | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Umbria                      | Suppl. Ord. n. 1 al BU n. 9 del 24/2/2010      | Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale, in attuazione dell'articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni. |
| Toscana                     | L.R. n. 10 del 12/2/2010                       | Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza.                                                                                                                                          |

Tabella 24: Quadro delle disposizioni regionali in materia di semplificazione, coordinamento ed integrazione dei procedimenti ambientali (VIA-VAS)

| Regioni e Province autonome | Riferimenti normativi e documenti di indirizzo                                     | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lazio                       | DGR n. 169 del 5/3/2010                                                            | “Disposizioni Operative in merito alle procedure di VAS”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                             | L.R. 11 agosto 2008 n. 14 e Proposta di D.G.R 363 del 15 maggio 2009 (Linee Guida) | Le linee guida stabiliscono che la VAS e la verifica di assoggettabilità a VAS relative a varianti agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica che hanno come oggetto esclusivo i progetti sottoposti a VIA, ivi incluse le eventuali relative opere accessorie, può essere sostituita e compresa nella procedura di VIA.<br>A tal fine è necessario che gli elaborati di VIA comprendano anche tutti i contenuti previsti per gli elaborati di VAS, e la Valutazione d'impatto ambientale dovrà contenere anche la dichiarazione di sintesi."<br>Nel caso di P/P che siano quadro di riferimento per progetti da sottoporre a VIA, le linee guida stabiliscono che ai fini del monitoraggio degli effetti ambientali derivanti dall'attuazione di detti P/P, si debba prevedere già nel piano di monitoraggio della procedura di VAS appositi indicatori generali da implementare in dettaglio nella realizzazione di tali opere o progetti. |
| Sardegna                    | D.G.R. n. 24/23 del 23/04/2008                                                     | Ai fini della semplificazione delle procedure, il Servizio SAVI può concludere con le altre Amministrazioni pubbliche interessate, competenti nel rilascio di autorizzazioni in materia ambientale, accordi per disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Campania                    | DPGR n. 17 del 18/12/2009                                                          | È stato approvato il regolamento di attuazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in Regione Campania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                             | DGR n. 203 del 5/3/2010)                                                           | Sono stati approvati gli indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della VAS in Regione Campania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                             | DPGR n. 9 del 29/1/2010                                                            | Regolamento n. 1/2010. Disposizioni in materia di procedimento di valutazione di incidenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                             | DGR n. 324 del 19/3/2010                                                           | Linee guida e criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                             | DPGR n. 10 del 29/1/2010                                                           | Emanazione del regolamento - disposizioni in materia di valutazione d'impatto Ambientale. Regolamento n. 2 / 2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Marche                      | D.G.R. 1400/2008 “L.R. n. 6 del 12/06/2007                                         | Le linee guida VAS delineano (allegato I.D) specifiche parti da introdurre nel Rapporto Ambientale, finalizzate ad illustrare gli elementi da affrontare in maniera coordinata tra VAS appunto , VIA e VInCA in un processo di valutazione integrata (laddove necessario). La VAS può infatti ricomprendere la procedura di VIA se in essa vi sono progetti previsti nell'elenco di quelli sottoposti a VIA. in questo caso il parere motivato tiene conto del risultato della VIA. così come una VIA deve tener conto di tutti i risultati di una VAS se il progetto si inserisce in un p/p già sottoposto a VAS. la VInCA è ricompresa nella VAS. l'autorità competente acquisisce il parere dell'ente gestore dei siti natura 2000 interessati dal p/p.                                                                                                                                                                                                    |
| Umbria                      | Suppl. Ord. n. 1 al BU n. 9 del 24/2/2010                                          | Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale, in attuazione dell'articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Regioni e Province autonome | Riferimenti normativi e documenti di indirizzo                                      | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toscana                     | L.R. n. 10 del 12/2/2010                                                            | Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza.                                                                                                                                                                     |
| Lombardia                   | D.G.R. n. 8/10971 del 30/12/2009 (BUR 2010012, serie ordinaria, n. 5, del 1/2/2010) | È stata emanata la “Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) - Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 modifica, integrazione e inclusione di nuovi modelli”, con relativi allegati |

Tabella 25: Quadro delle disposizioni regionali in materia di semplificazione, coordinamento ed integrazione dei procedimenti ambientali (VIA-VInCA)

| Regioni e Province autonome | Riferimenti normativi e documenti di indirizzo                              | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Umbria                      | Suppl. Ord. n. 1 al BU n. 9 del 24/2/2010                                   | Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale, in attuazione dell'articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                             | DGR 860/2008                                                                | Nei progetti sottoposti a VIA o a Verifica di Assoggettabilità che interessano "Siti di interesse naturalistico" (art.13 della L. R. 27/2000), la VinCA è coordinata nell'ambito del procedimento di VIA o di Verifica di Assoggettabilità ed i relativi provvedimenti danno atto anche degli esiti di tale valutazione e delle relative condizioni. A tal fine lo studio preliminare ambientale nel caso di verifica di assoggettabilità (VEA), o lo studio di impatto ambientale (SIA), nel caso di VIA, deve essere integrato da un'apposita relazione contenente gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità conservative previste dal D.P.R. 357/1997 (redatta secondo l'allegato G del D.P.R. 357/1997).                                                                                                                                                                                                              |
| Marche                      | D.G.R. 1400/2008 "L.R. n. 6 del 12/06/2007                                  | Le linee guida VAS delineano (allegato I.D) specifiche parti da introdurre nel Rapporto Ambientale, finalizzate ad illustrare gli elementi da affrontare in maniera coordinata tra VAS appunto , VIA e VInCA in un processo di valutazione integrata (laddove necessario). La VAS può infatti ricomprendere la procedura di VIA se in essa vi sono progetti previsti nell'elenco di quelli sottoposti a VIA. in questo caso il parere motivato tiene conto del risultato della VIA. così come una VIA deve tener conto di tutti i risultati di una VAS se il progetto si inserisce in un p/p già sottoposto a VAS. la VInCA è ricompresa nella VAS. l'autorità competente acquisisce il parere dell'ente gestore dei siti natura 2000 interessati dal p/p.                                                                                                                                                                                            |
| Veneto                      | D.G.R. 791/2009                                                             | A conclusione dell'elaborazione delle proposte di piano e di rapporto ambientale, il comune o comune capofila in caso di PATI, avvia (nel caso esistano i Siti Natura 2000) la procedura di Valutazione di incidenza (VInCA) ed acquisisce gli eventuali pareri tecnici previsti dalla normativa di settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Piemonte                    | D.G.R. 12-8931/2008 (applicazione dell'Art. 20, comma 5 della L.R. 40/1998) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nell'ambito di piani o programmi sottoposti a VAS è possibile prevedere condizioni di esclusione automatica dalla procedura di VIA di alcuni tipi di progetti (o contenere criteri da utilizzare in tale fase) qualora non ricadenti in aree protette. Si può pure prevedere, in relazione alla particolare sensibilità di un territorio, di sottoporre a VIA progetti che, di norma, non sarebbero soggetti a tale obbligo (tipologie di opere o interventi non incluse negli allegati della legge)<sup>1</sup>.</li> <li>Si deve concordare l'effettiva possibilità di dare applicazione al disposto del comma 5 con l'autorità competente in materia di VIA (Art. 6 della L. R. 40/1998), oltre che di rispettare in modo puntuale i criteri previsti all'Allegato E e gli obblighi di consultazione ed informazione del pubblico previsti ai fini della verifica (Art. 10 della L. R. 40/1998).</li> </ul> |
| Sardegna                    | D.G.R. n. 24/23 del 23/04/2008                                              | Ai fini della semplificazione delle procedure, il Servizio SAVI può concludere con le altre Amministrazioni pubbliche interessate, competenti nel rilascio di autorizzazioni in materia ambientale, accordi per disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

<sup>1</sup> Al proposito si specifica che:

- qualora il livello di approfondimento e di dettaglio delle analisi e delle valutazioni ambientali effettuate consenta, in riferimento a determinati progetti rientranti nelle tipologie degli allegati B1, B2 e B3 della legge regionale 40/1998 e non ricadenti neppure parzialmente in aree protette, di qualificare gli effetti significativi sull'ambiente, specificandone la natura e l'entità oppure evidenziandone l'assenza, il piano o programma può prevedere che tali progetti siano direttamente assoggettati o esclusi dalla fase di valutazione di cui all'articolo 12 della legge regionale ovvero può individuare indirizzi e criteri da utilizzare nella fase di verifica di cui all'articolo 10 della medesima legge;
- il piano o programma, in relazione alla particolare sensibilità ambientale del territorio di riferimento, può altresì prevedere che siano sottoposti alle procedure di VIA progetti di tipologie non incluse negli allegati A1, A2, B1, B2, B3 della legge regionale.

Semplificazione, coordinamento ed integrazione dei procedimenti ambientali (VAS-VIncA-VIA-AIA)

| Regioni e Province autonome | Riferimenti normativi e documenti di indirizzo                                      | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Veneto                      | D.G.R. 791/2009                                                                     | A conclusione dell'elaborazione delle proposte di piano e di rapporto ambientale, il comune o comune capofila in caso di PATI, avvia (nel caso esistano i Siti Natura 2000) la procedura di Valutazione di incidenza (VIncA) ed acquisisce gli eventuali pareri tecnici previsti dalla normativa di settore |
| Lazio                       | DGR n. 169 del 5/3/2010                                                             | "Disposizioni Operative in merito alle procedure di VAS"                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Toscana                     | L.R. n. 10 del 12/2/2010                                                            | Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza.                                                                                                                                                                      |
| Lombardia                   | D.G.R. n. 8/10971 del 30/12/2009 (BUR 2010012, serie ordinaria, n. 5, del 1/2/2010) | È stata emanata la "Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) - Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 modifica, integrazione e inclusione di nuovi modelli", con relativi allegati  |

Tabella 26: Quadro delle disposizioni regionali in materia di semplificazione, coordinamento ed integrazione dei procedimenti ambientali (VIA-AIA)

| Regioni e Province autonome | Riferimenti normativi e documenti di indirizzo                                      | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lazio                       | DGR n. 169 del 5/3/2010                                                             | “Disposizioni Operative in merito alle procedure di VAS”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                             | L.R. 11 agosto 2008 n. 14 e Proposta di D.G.R 363 del 15 maggio 2009 (Linee Guida)  | Secondo l'art 1 comma 21 della L.R. 14/2008, il provvedimento di VIA fa luogo dell'AIA di cui al D. Lgs 59/2005 e s.m.i., di competenza regionale. A tale fine, il proponente presenta il progetto secondo le procedure previste per la VIA dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i. Lo SIA nonché gli elaborati progettuali devono contenere anche le informazioni previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. 59/2005 e s.m.i. e il provvedimento di VIA contiene le condizioni e le misure supplementari previste dagli articoli 7 e 8 del medesimo decreto. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale. La pubblicazione e lo svolgimento delle consultazioni sui progetti sottoposti a procedura di VIA tengono luogo delle analoghe fasi del procedimento di AIA, di competenza delle province ai sensi dell'articolo 103 bis, comma 1, della L.R. 14/1999. |
| Sardegna                    | D.G.R. n. 24/23 del 23/04/2008                                                      | Nel caso la procedura di VIA si riferisca ad impianti sottoposti ad AIA, ai sensi del D.Lgs. 59/2005, nonché ad interventi rientranti nella fattispecie per la quale è prevista l'autorizzazione paesaggistica di cui al D.Lgs. 42/2004, i procedimenti sono condotti dai competenti Uffici in modo coordinato. Il coordinamento riguarda, in particolare, l'attività istruttoria e la procedura di consultazione del pubblico, le cui modalità devono essere definite per quanto riguarda il D.Lgs. 59/05 dalle amministrazioni Regionale e Provinciali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Campania                    | DPGR n. 10 del 29/1/2010                                                            | Emanazione del regolamento - disposizioni in materia di valutazione d'impatto Ambientale. Regolamento n. 2 / 2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Umbria                      | Suppl. Ord. n. 1 al BU n. 9 del 24/2/2010                                           | Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale, in attuazione dell'articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Toscana                     | L.R. n. 10 del 12/2/2010                                                            | Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Lombardia                   | D.G.R. n. 8/10971 del 30/12/2009 (BUR 2010012, serie ordinaria, n. 5, del 1/2/2010) | È stata emanata la “Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) - Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 modifica, integrazione e inclusione di nuovi modelli”, con relativi allegati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

#### 4. CONCLUSIONI

Dall'analisi effettuata nel presente documento si evincono le seguenti considerazioni finali:

- la semplificazione normativa è legata principalmente ai poteri decisionali e legislativi di Governo (nazionale e regionale):
  - per il livello nazionale si fa riferimento ai necessari provvedimenti per la modifica e l'integrazione dei regolamenti di attuazione ed esecuzione e dei decreti ministeriali per la definizione delle norme tecniche previsti dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (a seguito della "Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione", approvata in via definitiva dalla Camera dei Deputati il 24.11.2004), i quali dovrebbero individuare altresì gli ambiti nei quali la potestà regolamentare è delegata alle regioni, ai sensi del sesto comma dell'articolo 117 della Costituzione.
  - per il livello regionale si fa riferimento alle leggi di recepimento del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. che, ormai, tutte le Regioni hanno emanato in maniera organica o con singoli articoli di legge su tematiche specifiche.
- il coordinamento amministrativo è legato principalmente alla capacità della pubblica amministrazione (autorità competente) cui compete l'emanazione di provvedimenti e pareri per le valutazioni ambientali (VAS, VIA, VInCA e AIA) di piani, programmi e progetti di coordinarsi, tenendo conto l'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni. Ciò anche alla luce della possibilità di poter utilizzare, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative, sia a livello nazionale e regionale:
  - per il livello nazionale si riscontra che, per i piani, programmi e progetti la cui approvazione compete ad organi dello Stato, l'autorità competente è il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il quale esprime provvedimenti e pareri per le valutazioni ambientali di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, che collabora alla relativa attività istruttoria.
  - per il livello regionale si riscontra che, per i piani, programmi e progetti la cui approvazione compete alle disposizioni delle leggi regionali (Regioni e Province autonome o agli Enti locali), l'autorità competente varia da Regione a Regione sia dal punto di vista istituzionale che dal punto di vista dei livelli di pianificazione (autorità competente regionale unica per tutti i procedimenti ambientali, autorità competente regionale diversa per tutti i procedimenti ambientali e autorità competente diversa a livello regionale, provinciale e comunale).
- l'integrazione dei contenuti tecnici è legata principalmente alla capacità della pubblica amministrazione (autorità procedente) e del soggetto pubblico o privato (proponente) che elabora il piano, programma o progetto contenente le informazioni derivanti dai diversi procedimenti ambientali:
  - per il livello nazionale si riscontra la mancanza di documenti specifici che possano dare indicazioni in tal senso.
  - per il livello regionale si riscontra che la legislazione di riferimento spesso specifica gli aspetti amministrativi e procedurali, senza entrare nel merito dei contenuti per i quali si rimanda ad appositi regolamenti attuativi. Appare evidente, quindi, che ancora oggi, dopo due anni dall'entrata in vigore del

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nella pratica quotidiana persista la difficoltà alla trattazione di questo tema.

Per quanto riguarda, invece, la ricognizione e l'analisi della situazione regionale, si possono evincere due diverse categorie:

- le Regioni e le Province autonome che hanno recepito le disposizioni dettate dall'art. 10 del D.Lgs. n. 152 del 3/4/2006 e s.m.i. dal punto di vista puramente formale e non hanno quindi individuato ulteriori specificazioni o chiarimenti in merito;
- le Regioni e le Province autonome che hanno ri-elaborato la normativa nazionale adattandola alle specificità regionali, come ad esempio il caso dell'Emilia Romagna che prevede la ValSat oppure la Toscana che propone la valutazione integrata, etc..